



COMUNE DI VILLAFALLETTO

(Provincia di Cuneo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

OGGETTO: LEGGE 24/12/2007, N. 244 – AFFIDAMENTO INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESTERNA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE – APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA 2019 E DETERMINAZIONE IMPORTO MASSIMO DELLA SPESA ANNUA.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **15** del mese di **MARZO** alle ore **20:30** nella sede municipale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di prima convocazione il Consiglio Comunale:

Risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Presenti	Assenti
SARCINELLI Giuseppe	SINDACO	X	
CRAVERO Davide	CONSIGLIERE	X	
TIBLE Bruno	CONSIGLIERE	X	
COLOMBERO Andrea	CONSIGLIERE		X
BEOLETTO Elena	CONSIGLIERE	X	
VILLARI Roberta	CONSIGLIERE		X
AIMONE Fabrizio	CONSIGLIERE	X	
MAINERO Gabriele	CONSIGLIERE		X
ROSSO Laura	CONSIGLIERE	X	
FAVOLE Denise	CONSIGLIERE	X	
		7	3

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **MONDINO Dott. Dario** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di appello, il Sig. **SARCINELLI Giuseppe**, Sindaco, in qualità di Presidente, a seduta aperta, invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: LEGGE 24/12/2007, N. 244 – AFFIDAMENTO INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ESTERNA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE – APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA 2019 E DETERMINAZIONE IMPORTO MASSIMO DELLA SPESA ANNUA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

– all'articolo 3, comma 55, ha disposto che "l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

– all'articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell'ente l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale:

– all'articolo 46, comma 2, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 55, della legge 24/12/2007, n. 244, ha previsto che l'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali possa avvenire solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio comunale;

– all'articolo 46, comma 3, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 56, della legge 24/12/2007, n. 244, ha demandato al bilancio di previsione dell'ente la fissazione del limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, lasciando al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'affidamento degli incarichi;

Atteso che la disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali contenuta nel decreto legge n. 112/2008 (conv. in legge n. 133/2008) ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare, estendendo l'ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza;

Visto l'art. 7, c. 6, D.Lgs.n. 165/2001 che recita: "6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Preso atto, inoltre, che l'art. 7, c. 5-bis, D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Inoltre, lo stesso comma prevede che i contratti posti in essere in violazione di tali disposizioni sono nulli e determinano responsabilità erariale, così come i dirigenti che sono responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Considerato che:

– il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti della Relazione previsionale e programmatica ovvero con altri atti di programmazione generale dell'ente;

– la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

– possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali

- per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora non vi siano strutture o uffici a ciò deputati;
- Richiamato l'articolo 14, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, i quali hanno introdotto ulteriori limiti al conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché degli incarichi di collaborazione, parametrati sull'ammontare della spesa di personale dell'amministrazione conferente, come risultante dal conto annuale del personale relativo all'anno 2012;
 - Dato atto che con deliberazioni di Giunta comunale n. 16 del 04.02.2009 e n. 87 del 14.10.2009 è stata adottata la nuova disciplina per le collaborazioni (incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza);
 - Preso atto di quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione;
 - Tenuto conto degli obiettivi previsti nel DUP dai quali discenderanno gli obiettivi gestionali da prevedere nel Piano esecutivo di gestione 2019, si può rilevare l'esigenza giustificata dai seguenti fattori diversi:
 - impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente per mancanza di profili professionali e/o requisiti professionali richiesti per gli incarichi per alcuni dei quali, di natura particolarmente complessa o innovativa, è giustificata l'esigenza di acquisire esperienze e professionalità esterne;
 - la non sempre possibilità di attivare forme di convenzionamento e/o collaborazioni con altri Enti;
 - il carico di lavoro rispetto alla situazione operativa connessa, per le varie forme di assenza del personale;
 - l'esigenza di contenere la spesa e di prevenire l'insorgenza di contenzioso che potrebbe rilevarsi oneroso per l'ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Acquisito nel merito il parere favorevole del Revisore dei conti;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione espressa per alzata di mano, con n. 7 voti favorevoli , n. / voti contrari e n° / astenuti ;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che l'affidamento dei suddetti incarichi dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari;
- 2) Di dare atto che lo stanziamento di bilancio relativo a spese per studi e incarichi di consulenza rispetta tutti i limiti di spesa imposti dalla normativa in vigore;
- 3) Di evidenziare che non soggiacciono a limiti o regolamentazioni specificamente riferiti alla materia di cui in argomento altri rilevanti tipologie di incarichi quali tutela legale per specifici contenziosi-adempimenti in materia di sicurezza-incarichi di progettazione e connessi per quanto riguarda i lavori pubblici;
- 4) Di trasmettere copia della presente ai responsabili dei servizi dell'ente per i necessari e conseguenti provvedimenti.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
f.to *SARCINELLI Giuseppe*

IL CONSIGLIERE
f.to CRAVERO Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 12.04.2019

OPPOSIZIONI:

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---------|
| - Trasmessa alla Prefettura di Cuneo | con lettera prot. | in data |
| - Trasmessa alla Corte dei Conti | con lettera prot. | in data |
| - Trasmessa _____ | con lettera prot. | in data |
-
-

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 23.04.2019

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)

X Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.).

Perché _____.

Lì 23.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
MONDINO Dott. Dario